

Verona, 05 aprile 2020

Alla Corte Attenzione del Presidente
e dei Membri della X Commissione
Industria, Commercio Turismo

Oggetto: Osservazioni Assoege allo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva EU 2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Con la presente si vuole sottoporre alla Vostra cortese attenzione, il contributo che la nostra associazione di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) esprime nel merito dei lavori che sono in corso per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Tenuto conto di questo particolare momento di difficoltà in cui tutti noi siamo coinvolti da un punto di vista sia familiare che lavorativo, i nostri gruppi di lavoro non sono riusciti ad elaborare una revisione completa ed esaustiva basata su un'attività collegiale allargata come avremmo voluto. Per questa ragione le nostre indicazioni saranno rivolte ad un numero ristretto di elementi da noi ritenuti più critici.

Nello specifico chiediamo di poter intervenire:

1) All'articolo 2 Comma 1 Lettera d (D.Lgs. 102/2014) - Definizione di energy auditor ed EGE

La definizione specificata: *“esperto in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetico: persona fisica che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche”* è formalmente incorretta portando a credere, nella prima parte del periodo, che la figura di EGE e di auditor energetico siano sovrapponibili e nella parte finale del periodo si dice che tra le altre cose tale figura svolge anche diagnosi energetiche.

Salutiamo con favorevolmente che nel presente testo, si mantenga la definizione di EGE includendo la figura dell'energy auditor in modo da darne un pieno riconoscimento a livello europeo, chiediamo nel contempo che tale definizione mantenga il valore della persona che fa certificare e mantiene certificate le proprie competenze, garantendo un elevato standard tecnico come richiesto dal mercato dell'efficienza energetica, mercato che oggi vede una presenza di soggetti certificati pari a circa 2.500 professionisti. **Per queste ragioni proporremo di modificare la definizione all'articolo 2 Comma 1 Lettera d, in: “esperto in gestione dell'energia (EGE): persona fisica che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339, che tra l'altro include la certificazione delle competenze per l'esecuzione delle diagnosi energetiche conforme alla norma UNI CEI EN 16247-5”.**

2) All'articolo 8 Comma 9 (D.Lgs. 102/2014) – Cofinanziamento Stato/Regioni per l'esecuzione di diagnosi energetiche a favore delle PMI

In merito a questo punto si chiede di tener presente come elementi di attenzione che la diagnosi energetica rappresenta un'attività il cui risultato deve portare un valore aggiunto al soggetto che ne usufruisce e che grazie alle indicazioni previste in questo comma vengono destinati dei contributi pubblici.

Inoltre l'esperienze di questi ultimi anni vissute in maniera diretta ed indiretta dei nostri associati, ci portano a proporre due modifiche volte a massimizzare il beneficio finale previsto dal presente comma:

- **Uniformare il vincolo di esecuzione della diagnosi energetica per le PMI non obbligate, agli stessi soggetti che possono eseguire le diagnosi per le imprese obbligate ovvero EGE ed ESCO**
- **Limitare la concessione dell'incentivo per l'esecuzione della diagnosi energetica per quei siti che abbiano un consumo di energia primaria superiore ai 50 TEP/anno**

3) All'articolo 16 (D.Lgs. 102/2014) – Sanzioni

Richiamando l'articolo 7 comma 8, il decreto legislativo prevede che ogni impresa soggetta ad obbligo di diagnosi debba comunicare entro il 31 marzo di ogni anno *"I risparmi di energia annui per i quali non siano stati riconosciuti incentivi"*.

Anche in questo caso facendo riferimento alle esperienze dirette di questi anni passati, risulta che tale obbligo possa essere disatteso dato in caso di inadempienza nulla possa accadere non essendoci alcun riferimento all'articolo 16.

Al fine di garantire coerenza tra quanto scritto nel testo normativo, che implicitamente ne determina un'importanza intrinseca, ed una sua più certa applicabilità come Assoege **chiediamo che, in caso di inosservanza a quanto previsto all'articolo 7 comma 8, sia prevista una qualche forma di intervento, anche solo un'esclusione o una limitazione all'accesso degli incentivi nel settore energetico.**

Nella speranza di aver dato un contributo utile e fattivo per l'aggiornamento del documento nella sua revisione finale, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente

dr. Michele Santovito
